



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

Via Cagliari n°170 ORISTANO

Interventi per la tutela del territorio e delle acque - Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 - 2020. Delibera CIPE 11/2018 D.D. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.467 del 06.12.2019.

L.R. 13.03.2018 n. 8, art. 8 comma 2, "intervento di rimozione condotte in cemento - amianto costituenti la rete irrigua del distretto di Cirras nel Comune di Santa Giusta (OR)".

C.A.T. P0721

C.U.P.: G12C21000440002

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Progettista
Geom. Fanari Enzo

Collaboratore
Geom. Lorenzo Cicu

Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Giorgio Bravin

Committente
Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
Il Presidente
Dott. Carlo Corrias

Titolo

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Allegato

C / 7

Rev.	Data	Nome file	Redattore	Verificatore
Rev. 1	07-11-2022		Geom. Fanari Enzo	Geom. Mario Marazzi



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

DPGRS N° 239 del 04.12.96

Interventi per la tutela del territorio e delle acque - Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 - 2020. Delibera CIPE 11/2018 D.D. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 467 del 06.12.2019. L.R. 13.03.2018 n. 8, art. 8 comma 2, "intervento di rimozione condotte in cemento - amianto costituenti la rete irrigua del distretto di Cirras nel Comune di Santa Giusta (OR)". C.A.T. P0721, CUP. G12C21000440002.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il presente elaborato contiene le norme contrattuali integrative (redatte ai sensi del dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come consentito dal combinato disposto degli artt. 23 comma 3 e 216 comma 4 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (d'ora innanzi Codice) da allegarsi al contratto di appalto dei lavori denominati, interventi per la tutela del territorio e delle acque - Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 - 2020. Delibera CIPE 11/2018 D.D. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 467 del 06.12.2019. L.R. 13.03.2018 n. 8, art. 8 comma 2, "intervento di rimozione condotte in cemento - amianto costituenti la rete irrigua del distretto di Cirras nel Comune di Santa Giusta (OR)".

Per quanto attiene ai riferimenti al Consorzio di Bonifica dell'Oristanese (d'ora innanzi Consorzio) ed ai suoi organi, all'Impresa Appaltatrice (d'ora innanzi Impresa), al Codice, al D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora applicabili) ed a tutta la normativa in essi citata, il presente elaborato, gli altri elaborati del Progetto Esecutivo, il bando di gara e l'annesso disciplinare ed il contratto sono da

intendersi come un insieme unico.

Art. 1 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO. Con riferimento a quanto contenuto nei documenti di progetto, nel bando di gara e nell'annesso disciplinare nonché a quanto conseguentemente prodotto e dichiarato dall'Impresa in fase di offerta, si evidenzia che l'assunzione dell'appalto implica da parte della stessa Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutti gli elaborati progettuali esaminati e di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilità ed il costo della mano d'opera, la natura del suolo e del sottosuolo, la viabilità di accesso alla zona interessata dai lavori, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), la presenza o meno di sottoservizi di qualsiasi genere (idrici, elettrici, fognari, telefonici e quant'altro), l'andamento climatico, l'esercizio irriguo - che potrà avvenire tanto nel semestre aprile/settembre in via ordinaria quanto negli altri mesi dell'anno in via eccezionale (irrigazione di soccorso) e per la quale l'Impresa è tenuta a garantire con ogni mezzo ed in ogni modo la continuità dell'erogazione in dipendenza dell'esecuzione dei lavori previsti in appalto - e infine, in generale, di tutte le circostanze principali ed accessorie che possano influire sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto e sul ribasso offerto. L'Impresa con la stipula del contratto di cui al presente appalto accetta il prezzo dell'appalto sottinteso che la stessa si è resa conto - prima dell'offerta - di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo. Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Impresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa

	per caso fortuito, compreso l'aumento di costi per l'applicazione di imposte,	
	tasse e contributi di qualsiasi natura e genere e l'aumento di costi (dei	
	materiali, dei noli, dei trasporti e della manodopera) dovuto a qualsiasi altra	
	sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.	
	Art. 2 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI. L'appalto è soggetto	
	all'osservanza di tutte le condizioni, per quanto applicabili, stabilite dal Codice e dal	
	D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora non abrogate e vigenti) nonché di quelle	
	stabilite dalle Linee Guida emanate alla data del presente appalto dall'ANAC per	
	quanto attinenti. Restano inoltre valide le leggi ed i regolamenti vigenti per gli	
	appalti delle opere pubbliche.	
	L'osservanza va estesa, inoltre, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate	
	dalle competenti Autorità in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, di	
	sicurezza ed igiene del lavoro o simili, a tutte le Norme e Normalizzazioni ufficiali	
	o comunque richiamate nel Contratto e nei suoi allegati, nonché alle vigenti leggi	
	che regolano l'acquisizione dei beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere.	
	Si citano tra l'altro e in particolare:	
	• Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523- Testo unico sulle opere idrauliche	
	• Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 - Regolamento per l'amministrazione	
	del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato	
	• Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del	
	mercato	
	• art. 64 D. P.R. 19 marzo 1956;	
	• D. Lgs n. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.	
	Art. 3 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE - Modifica di contratti	
	durante il periodo di efficacia. Le indicazioni contenute nel contratto e negli	
	- 3 -	

elaborati e disegni ad esso connessi devono essere prese in considerazione

dall'Impresa al fine di rendersi conto del complesso delle opere da eseguire. Il

Consorzio si riserva facoltà di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna che

in corso di esecuzione e finché i lavori non siano compiuti, tutte quelle varianti

che credesse opportuno di apportarvi nell'interesse della buona riuscita e

dell'economia dei lavori ai sensi e nei limiti dell'art. 106 del Codice, senza che

l'Impresa possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi od indennizzi di

qualsiasi natura e specie non previsti nel Capitolato Speciale e nel Contratto.

In ogni caso il Consorzio si riserva la facoltà di operare modifiche al contratto nei

limiti previsti dall'art. 106 del Codice.

Specificamente, ai sensi del predetto art. 106 comma 1 lettera a del Codice, il

contratto può essere modificato nell'interesse dell'Amministrazione e senza alterare

la natura generale del contratto se, le opere previste riguardano modifiche della

rete irrigua, rimozione di tronchi di condotta esistenti e non previsti nel progetto,

allungamenti e accorciamenti di condotte, varianti richieste degli utenti e accettate

dal Consorzio, sempre che, l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per

cento del valore del contratto iniziale.

Si intendono comunque valutabili quegli interventi che, utilizzando praticamente le

medesime metodologie esecutive previste in progetto, comportino l'ottenimento

della funzionalità delle opere attraverso soluzioni specificamente differenti da quelle

progettuali. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo saranno ammesse

quelle varianti che risolvono aspetti di dettaglio ai fini dell'adattamento delle opere in

appalto allo stato dei luoghi.

	Sarà inoltre possibile prevedere varianti che introducono opere non previste in	
	aggiunta a quelle già contemplate dal progetto che migliorano la fruibilità e la	
	completezza dell'intervento.	
	E' fatto tassativo divieto all'Impresa di introdurre varianti o addizioni ai progetti delle	
	opere appaltate. Il Consorzio avrà diritto a far demolire, a spese dell'Impresa	
	stessa, le opere che questa avesse eseguito in contravvenzione a tale divieto.	
	Ai sensi del predetto art. 106 comma 1 lettera a del Codice, è ammesso	
	l'aggiornamento dei prezzi contrattuali, esclusivamente in forza di specifica	
	previsione normativa di settore.	
	Art. 4 - RAPPRESENTANZA, PERSONALE, DOMICILIO, DIREZIONE DEL	
	CANTIERE DELL'IMPRESA. L'Impresa ha l'obbligo di far risiedere	
	permanentemente sui cantieri un suo procuratore munito di ampio mandato.	
	L'Impresa risponde dell'idoneità del personale addetto ai cantieri che dovrà essere	
	di gradimento della D.L., la quale ha diritto di ottenere motivatamente in	
	qualsiasi momento l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori.	
	Per tutti gli effetti del contratto l'Impresa elegge domicilio nel luogo ove ha la sede	
	l'Ufficio della Direzione e sorveglianza dei lavori appaltati, presso un Ufficio pubblico	
	o una ditta legalmente riconosciuta.	
	L'Impresa è tenuta ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad un tecnico	
	laureato o diplomato. Detto tecnico nel caso che non fosse stabilmente alle	
	dipendenze dell'Impresa, dovrà rilasciare una valida dichiarazione scritta per	
	accettazione dell'incarico.	
	Art. 5 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - ORARIO DI	
	LAVORO. Entro quindici giorni dalla consegna dei lavori l'Impresa deve presentare	
	per l'approvazione un dettagliato programma di esecuzione, costituito da una	
	- 5 -	

	relazione – a firma del legale rappresentante – e da un grafico GANTT dalle quali	
	risulti:	
	a) la suddivisione in gruppi esecutivi funzionanti delle opere appaltate (quali ad	
	esempio approntamento cantiere, fornitura delle apparecchiature, dei teli, degli	
	accessori e quant'altro);	
	b) la data di apertura dei singoli fronti di lavoro, con l'indicazione degli impianti e	
	mezzi d'opera che verranno impiegati;	
	c) la dettagliata descrizione, ubicazione ed indicazione della possibile	
	produzione giornaliera di tutti gli impianti e mezzi d'opera previsti da	
	impiegare;	
	d) le date entro le quali l'Impresa si impegna a consegnare al Consorzio singoli	
	gruppi di opere regolarmente funzionanti di cui al punto a);	
	e) l'ammontare previsto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.	
	La completa esecuzione dei gruppi di cui al punto a) dovrà avvenire in modo	
	armonico, regolare e ordinato durante tutto l'arco della durata dei lavori.	
	La Direzione Lavori avrà la facoltà di accettare il programma proposto, giudicando in	
	casi motivati anche superflui parte dei sopra descritti elementi, ovvero di	
	richiedere all'Impresa tutte quelle modifiche che a proprio giudizio ritenesse	
	necessarie per il regolare andamento dei lavori e per il loro graduale e sollecito	
	sviluppo, nonché per il coordinamento con altri interventi in atto o previsti nel	
	Comprensorio.	
	L'accettazione del programma da parte della D.L. non costituisce tuttavia	
	assunzione di responsabilità alcuna della Direzione dei Lavori stessa per quanto	
	concerne l'idoneità e l'adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti che l'Impresa	
	intenderà adottare per la condotta dei lavori; si conviene pertanto che,	
	- 6 -	

	verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione, e così pure	
	circostanze imprevedute, l'Impresa dovrà immediatamente farvi fronte di propria	
	iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facoltà del Consorzio di imporre	
	quelle ulteriori decisioni che, a proprio insindacabile giudizio, riterrà necessarie	
	affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo	
	l'Impresa possa pretendere compensi od indennizzi di alcun genere, non previsti nel	
	Contratto.	
	Qualora l'impresa non dovesse eseguire l'intervento, secondo le modalità e le	
	specifiche dettate dalla D.L., alla data stabilita sarà applicata una penale per ogni	
	giorno di ritardo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.	
	L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole	
	nel luogo dove i lavori vengono compiuti e, in mancanza, quello risultante dagli	
	accordi locali, e ciò anche se l'Impresa non sia iscritta alla rispettiva organizzazione	
	dei datori di lavoro.	
	Al di fuori dell'orario normale - come pure nei giorni festivi - l'Impresa non	
	potrà, a suo arbitrio, fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte	
	degli agenti del Consorzio. Se, a richiesta dell'Impresa, la Direzione Lavori	
	autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Impresa non avrà diritto a compenso e	
	indennità di sorta, ma sarà invece tenuta a rimborsare al Consorzio le maggiori	
	spese di assistenza.	
	Art. 6 – MISURAZIONE E ULTIMAZIONE DELLE SINGOLE LAVORAZIONI.	
	La Direzione Lavori procederà in qualsiasi momento all'accertamento ed alla	
	misurazione delle opere compiute, ove l'appaltatore non si prestasse ad eseguirle in	
	contraddittorio, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori	
	oneri che si dovranno sostenere gli verranno addebitati.	
	- 7 -	

	Art. 7 – PIANO DI SICUREZZA.	L'appaltatore, entro trenta giorni
	dall'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto, deve predisporre e	
	consegnare al Direttore dei Lavori, il piano operativo della sicurezza per quanto	
	riguarda le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del	
	cantiere e nell'esecuzione dei lavori.	
	Il piano operativo di sicurezza, previsto dall'articolo 17 comma 1, lettera a)	
	del D.Lgs. 81/2008, redatto ai sensi dell'allegato XV del medesimi D.Lgs comprende	
	il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 91 e 94, compresi gli obblighi	
	del datore di lavoro dell'Impresa affidataria.	
	Art. 8 – PIANO DI LAVORO.	L'appaltatore, entro 10 giorni dal verbale di
	consegna, e comunque prima dell'inizio effettivo dei lavori, predispone un piano di	
	lavoro ai sensi dell'art. 256 del Dlgs 81/2008 e smi., che preveda le misure	
	necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la	
	protezione dell'ambiente esterno, nonché la specifica indicazione della tempistica	
	delle caratterizzazioni previste;	
	Una copia del piano di lavoro verrà inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni	
	prima dell'inizio dei lavori, decorsi i quali si potrà dare inizio ai lavori.	
	Art. 9 – RISOLUZIONE/RECESSO DEL CONTRATTO.	Nei casi previsti dall'art.
	108 del Codice, il Consorzio procederà nei confronti dell'Impresa stessa - a norma	
	delle disposizioni del Codice - provvedendo alla risoluzione del contratto. Parimenti,	
	ai sensi dell'art. 109 del Codice, il Consorzio può recedere dal contratto in	
	qualunque tempo, previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative	
	al cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.	
	Art. 10 - GARANZIA DELLE OPERE.	L'Impresa dovrà costituire, come previsto
	dall'art 103 comma 1 del Codice e nella misura in esso fissata, con decorrenza dalla	
	- 8 -	

	consegna dei lavori e sino alla data del collaudo provvisorio la “ garanzia	
	definitiva” , a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di	
	cui all’art. 93 commi 2 e 3 del Codice potendo godere delle riduzioni previste	
	dall’art. 93 comma 7 del Codice. Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del Codice, l’Impresa	
	è obbligata a costituire e consegnare al Consorzio almeno dieci giorni prima della	
	consegna dei lavori anche una polizza assicurativa per danni di esecuzione e	
	responsabilità civile verso terzi con i seguenti massimali:	
	• l’importo del contratto per danni di esecuzione;	
	• cinquecento mila Euro per responsabilità civile verso terzi.	
	Ai sensi dell’art. 103 comma 6 del Codice, il pagamento della rata di saldo è	
	subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria	
	o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di	
	interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del	
	certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere	
	di definitività dei medesimi.	
	Art. 11 - DANNI DI FORZA MAGGIORE. I danni di forza maggiore saranno	
	accertati con la procedura di cui appresso. Saranno riconosciuti come danni di forza	
	maggiore quelle azioni di sconvolgimento delle opere già eseguite che siano state	
	determinate da eventi di fatto imprevedibili dovuti ad eccezionali cause	
	atmosferiche. L’impresa è pertanto tenuta a porre in essere tutti quegli	
	accorgimenti indispensabili a evitare i deterioramenti sopra descritti.	
	L’Impresa, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, è	
	obbligata ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le	
	cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere e per	
	- 9 -	

	la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature	
	di cantiere che le opere stesse.	
	I materiali approvvigionati in cantiere ed a piè d'opera sino alla loro completa	
	messa in opera, rimarranno a rischio e pericolo dell'Impresa per qualunque causa.	
	Art. 12 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA. Oltre agli	
	oneri indicati nel contratto, nel Disciplinare Tecnico Opere Civili e nelle altre parti	
	del presente documento, ovvero a maggiore specificazione degli stessi, saranno	
	a carico dell'Impresa gli oneri ed obblighi seguenti:	
	1. Ai sensi dell'art. 216 comma 11 del Codice, le spese relative alla	
	pubblicazione del bando e tutte le spese contrattuali relative all'asta e alla	
	stipulazione, compresi i diritti notarili, di segreteria ed il rimborso delle	
	spese di copia di disegni e contratti;	
	2. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e regolamenti	
	relativi: ai diritti dei lavoratori; alle assicurazioni varie degli operai contro	
	gli infortuni sul lavoro; a disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia,	
	malattie; per il pagamento di assegni familiari, ferie, festività, indennità	
	di licenziamento, fondo integrazione salario etc; a tutte le altre analoghe	
	norme esistenti o che potranno intervenire in corso di appalto.	
	3. ai sensi dell'art. 30 comma 5 del Codice, in caso di inadempienza	
	contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo	
	a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti	
	titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, il	
	Consorzio tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente	
	all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e	
	assicurativi, compresa la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle	
	- 10 -	

	prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono	
	essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione	
	da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio	
	positivo del DURC;	
	4. La corresponsione di paghe operaie e conseguenti indennità di contingenza	
	e assegni familiari e indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiori a	
	quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nel tempo in	
	cui si svolgono i lavori, ancorché l'Impresa non appartenga alle	
	Associazioni di categoria e possa quindi non essere tenuta	
	giuridicamente ad osservarli, intendendosi che tali obblighi si estendono	
	anche ai cottimi;	
	5. L'esecuzione anche ripetuta di tutti i tracciamenti, le misurazioni ed i	
	rilievi di dettaglio per le opere realizzate in genere. Dette operazioni,	
	concretizzanti nella consegna dei relativi elaborati grafici su supporto	
	informatico (files in formato .dxf o dwg) e cartaceo (una copia), potranno	
	svolgersi o subire adeguamenti sia in occasione delle operazioni di	
	consegna, sia preliminarmente all'esecuzione delle varie opere, sia in	
	sede di verifica e contabilità dei lavori, sia in occasione della loro	
	collaudazione. In particolare l'Impresa provvederà al rilievo in sito di tutte	
	le opere come indicato in progetto ovvero dalla D.L.. Resta stabilito che	
	l'impresa nell'eseguire i rilievi dovrà, previi contatti con le Amministrazioni	
	interessate, effettuare saggi, accertarsi dell'esistenza sottosuolo di eventuali	
	servizi pubblici: cunicoli o condotte di fogna, tubazioni di acqua o gas, cavi	
	elettrici o telefonici o altri ostacoli che comunque possano essere	
	interessati dalla esecuzione dei lavori. Le operazioni topografiche e grafiche	
	- 11 -	

	saranno effettuate da personale qualificato, ritenuto idoneo dalla Direzione	
	dei Lavori, a insindacabile giudizio di quest'ultima, entro termini che	
	dovranno essere esplicitati nel programma dei lavori presentato	
	dall'Impresa; trascorsi tali termini, qualora l'Impresa non esegua i prescritti	
	rilevi, questi verranno commissionati a Ditta specializzata mediante	
	esecuzione d'ufficio in danno dell'Impresa appaltatrice. Il benessere da	
	parte della Direzione dei Lavori dei rilievi e dei disegni di esecuzione redatti	
	dall'Impresa, non esonera quest'ultima da ogni qualsiasi responsabilità	
	relativa al normale funzionamento delle opere.	
	6. La consegna alla Direzione dei Lavori su supporto informatico (files in	
	formato .dxf o .dwg) e una copia cartacea:	
	dei disegni delle opere previste nell'appalto nelle disposizioni e forme	
	adottate all'atto esecutivo e/o in variante rispetto al progetto, in scala	
	opportuna secondo le richieste della Direzione Lavori;	
	ove occorra, delle dichiarazioni di conformità ex DPR 37/2008 ed ogni	
	elaborato a corredo di detta dichiarazione previsto dalla legge.	
	Tale consegna dovrà avvenire man mano che le opere saranno completate	
	ed in ogni caso entro la data di redazione del conto finale. In caso	
	d'inadempienza il Direttore dei Lavori provvederà ad effettuare una	
	trattenuta pari all'1% dell'importo lordo dell'appalto da utilizzare per	
	l'esecuzione d'ufficio degli elaborati grafici sopra menzionati da parte del	
	Consorzio.	
	E' inoltre previsto che l'Impresa fornisca su supporto digitale in formato	
	pdf/A ogni documento relativo alla gestione dell'appalto;	

	7. La presentazione a iniziativa, cura e spesa dell'Impresa a qualunque Ente	
	o Amministrazione interessata dalle opere (ad es. Regione, Provincia,	
	Comuni, STOIOR, Soprintendenza B.A.A.S., Consorzio di Bonifica, Difesa	
	Ambiente-Forestale, ENEL, TELECOM, SNAM, Demanio, Comandi Militari	
	ecc.), di domanda corredata di polizze fidejussorie a garanzia richieste dagli	
	Enti interessati a copertura della buona esecuzione dei lavori, oneri per bolli,	
	spese di sopralluogo ed istruttoria della pratica, ogni disegno, calcolo,	
	relazione o altro - previa approvazione di tali elaborati da parte della D.L. e	
	del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - per ottenere, in nome e	
	per conto del Consorzio, le definitive autorizzazioni (successive ed eventuali	
	ai benestare preliminari già ottenuti in fase di approvazione del progetto	
	esecutivo), concessioni, permessi o licenze necessarie per eseguire i lavori.	
	8. Le spese per eseguire presso gli Istituti incaricati tutte le esperienze previste	
	dalla normativa vigente e rammentate dalla Direzione Lavori sui materiali	
	impiegati e da impiegare nella costruzione. In particolare ogni materiale,	
	dovrà essere corredato di certificazioni di qualità o certificati di origine che	
	attestino, da parte del produttore, la conformità del materiale alle	
	prescrizioni previste nel Capitolato, nei Disciplinari tecnici e nell'Elenco dei	
	prezzi. La D.L. potrà prescrivere ulteriori accertamenti che, qualora non	
	conseguenti al cattivo esito delle prove di norma, saranno posti a carico	
	delle somme a disposizione del Consorzio.	
	9. Le spese per viaggi e soggiorni per due tecnici del Consorzio incaricati del	
	collaudo in stabilimento dei materiali e delle apparecchiature forniti	
	dall'Impresa.	

	10. Il mettere a disposizione della Direzione dei lavori una autovettura e	
	provvedere in tale periodo a tutte le spese di gestione ad essa relative fino	
	all'emissione del Certificato di Collaudo. Qualora l'Impresa non provveda	
	tempestivamente si avvierà immediata procedura d'ufficio, addebitando alla	
	stessa i relativi oneri.	
	11. Il mettere a disposizione della Direzione dei lavori per tutta la durata degli	
	stessi un idoneo smartphone e provvedere in tale periodo a tutte le spese di	
	gestione ad essa relative. Qualora l'Impresa non provveda tempestivamente	
	si avvierà immediata procedura d'ufficio, addebitando alla stessa i relativi	
	oneri.	
	12. Il mettere a disposizione della Direzione dei lavori un tablet con connessione	
	dati per il monitoraggio del cantiere fino all'emissione del Certificato di	
	Collaudo.	
	13. Il consentire in ogni momento il libero accesso ai funzionari ed incaricati	
	del Consorzio e degli enti di finanziamento e controllo per verifiche e	
	sopralluoghi inerenti la costruzione delle opere in appalto e le forniture ed	
	inoltre fornire ai medesimi i mezzi di trasporto richiesti per i sopralluoghi e	
	le verifiche di competenza.	
	14. Il provvedere alla manutenzione straordinaria delle strade vicinali che, a	
	giudizio della Direzione Lavori e/o sulla base di comunicazioni apposite degli	
	enti gestori interessati , siano state particolarmente danneggiate dai mezzi	
	dell'Impresa o dei suoi fornitori onde garantire il transito di qualsiasi mezzo	
	per tutta la durata dei lavori.	
	15. Il provvedere alle segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e	
	fanali, dei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il	

	traffico, e ciò secondo le particolari indicazioni della D.L.; ed in genere	
	l'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al vigente Codice della	
	Strada.	
	16. La manutenzione ordinaria di tutte le opere sino al collaudo.	
	17. Il provvedere all'occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori, oltre	
	a quelle già previste dal progetto esecutivo, per qualsiasi causa da essi	
	dipendente. Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del	
	modo di esecuzione dei lavori fossero arrecati a proprietà pubbliche o	
	private nonché a persone, restando liberi ed indenni il Consorzio ed il	
	suo personale.	
	18. Lo sgombero dei cantieri con rimozione di tutti i residuati, a lavori ultimati	
	e prima del collaudo, secondo le disposizioni della D.L., che avrà la facoltà	
	di ordinare l'accurato accatastamento di tutti i materiali e manufatti che	
	l'Impresa non riterrà di sgomberare.	
	19. L'adozione nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele	
	necessarie per garantire la salute, la vita e l'incolumità degli operai, delle	
	persone addette ai lavori e di terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici	
	e privati. In caso di inottemperanza ogni più ampia responsabilità in caso di	
	infortuni ricadrà pertanto sull'Impresa.	
	20. Il provvedere a sua cura e spese sotto la sua completa responsabilità al	
	ricevimento di materiali di proprietà del Consorzio in cantiere, allo scarico e	
	al trasporto nei luoghi di deposito; alla buona conservazione e alla perfetta	
	custodia dei materiali stessi e delle forniture ed opere escluse dal	
	presente appalto e provviste od eseguite da altra ditta per conto	
	dell'Consorzio appaltante. I danni che per sua negligenza venissero	
	- 15 -	

	apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte dovranno	
	essere riparati a carico esclusivo dell'Impresa.	
	21. Assolvere a tutti gli obblighi previsti all'art. 105 del Codice (disciplina dei	
	subappalti).	
	L'Impresa non potrà chiedere compensi o indennità di sorta per tutti gli oneri che	
	possono derivare da quanto specificato nel presente articolo, dovendosi essi	
	considerare facenti delle spese generali dell'Impresa e compensati nel prezzo	
	dell'appalto.	
	L'Impresa dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra citati e di	
	ogni altro inerente alla buona esecuzione dei lavori ha tenuto conto nel formulare	
	l'offerta.	
	Art. 13 - INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI	
	NELL'APPALTO. L'Impresa prende atto che altre Imprese potranno eseguire lavori	
	nell'ambito degli stessi suoi cantieri e transitare sulle strade di accesso da esse	
	realizzate in dipendenza della costruzione di opere inerenti lo stesso lotto o lotti	
	contigui dello stesso lavoro. Questa evenienza dovrà essere disciplinata dal	
	Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto – se necessario - a cura del	
	Consorzio e considerata nei successivi Piani operativi e/o sostitutivi predisposti	
	dall'Impresa.	
	In conseguenza di ciò l'Impresa consentirà l'accesso al cantiere, il libero	
	passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione alle persone addette	
	di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel	
	presente appalto ed alle persone che seguono i lavori per conto diretto del	
	Consorzio; nonché l'eventuale uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o	
	persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il	
	- 16 -	

	tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che il Consorzio intenderà eseguire	
	direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dal Consorzio,	
	l'Impresa non potrà pretendere compensi di sorta.	
	Dovrà pure essere concesso - senza compenso - il transito attraverso i cantieri e	
	sulle strade e piste di servizio, ad automezzi del Consorzio o di altre Ditte che	
	lavorano per conto dell'Consorzio.	
	In caso di interferenze o di divergenze con le altre Imprese, l'Impresa si impegna	
	fin d'ora ad accettare e ad osservare - senza per questo trarne motivo di riserva od	
	avanzare richiesta alcuna di particolari compensi - le decisioni che il Consorzio	
	assumerà nell'interesse generale dei lavori.	
	Art. 14 - RESPONSABILITA' DELL'ASSUNTORE VERSO TERZI. L'Impresa si	
	obbliga a provvedere di propria iniziativa affinché nell'esecuzione dei lavori	
	sia garantita l'incolumità delle persone e non ne derivino danni alle cose.	
	L'Impresa accetta che il Consorzio possa ordinare per lo stesso argomento	
	anche maggiori disposizioni precauzionali e protettive, pur restando in ogni	
	caso l'Impresa responsabile di ogni eventuale danno alle persone e alle cose.	
	Nell'esecuzione delle installazioni e nel corso dei lavori l'Impresa dovrà predisporre	
	le opere atte a proteggere e mantenere la regolare continuità, ed il loro esercizio	
	e godimento, delle strade interessate di qualsiasi categoria, dei sentieri, dei	
	passaggi pubblici e privati, delle linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, dei corsi	
	d'acqua, degli acquedotti potabili ed irrigui, delle proprietà pubbliche e private,	
	rimanendone a suo carico gli oneri relativi, come pure quelli derivanti dalle	
	eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio e godimento ancorché autorizzate.	
	L'Impresa si obbliga ad ottemperare alle prescrizioni delle Amministrazioni proprie-	
	tarie, concessionarie, esercenti, delle opere e dei beni suddetti, e si riconosce unica	
	- 17 -	

e diretta responsabile di ogni eventuale danno ed inconveniente che, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, possa derivare alle persone, alle cose ed ai beni stessi, alla regolarità ed alla sicurezza dell'esercizio, al godimento ed al traffico relativo e alla libertà del deflusso delle acque.

Art. 15 - RAPPORTI CON L'ENTE FINANZIATORE. L'Impresa è tenuta a ben conoscere le convenzioni e concessioni stipulate tra il Consorzio e l'Ente finanziatore e ad accettare i controlli che detto Ente in proprio o attraverso altre strutture si riserva di disporre in corso d'opera, nonché ad osservare tutte le altre norme che regolano l'esecuzione dei lavori finanziati dall'Ente stesso.

Art. 16 – SUBAPPALTI. Nel presente appalto il subappalto è consentito nei limiti previsti nell'art. 105 del Codice.

Al riguardo le categorie di lavoro, così come definite dal D.P.R. n. 207/2010, previste nel presente appalto, sono le seguenti:

CATEGORIA PREVALENTE

Cod	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	In lettere	%
OG	BONIFICA DI MATERIALI		(seicentocinquemilasettecentoci	
12	PERICOLOSI	605 750.42	nquanta/42)	55,775

CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI PER INTERO

Cod	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	In lettere	%
	LAVORI IN		(quattrocentoottant	
OS 01	TERRA	480 304,08	amilatrecentoquattr	44,225
			o/08	

TOTALE € 1 086 054,50				

Le classifiche, esplicitate nel bando, con il conseguente all'ammontare dei lavori.

Dette categorie dovranno essere applicate per tutti gli interventi in appalto.

Le operazioni di rimozione di Mca o di suoli eventualmente contaminati da amianto dovranno essere eseguite da imprese iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali per la "Bonifica di beni contenenti amianto" (categoria 10), almeno alla sottocategoria 10 A, o 10 B.

Art. 17 - REVISIONE DEI PREZZI. Per il presente appalto non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

Art. 18 - TABELLONI INDICATIVI. L'Impresa si impegna ad acquistare ed installare - a sua cura e spese - nel punto stabilito dal Direttore dei Lavori n. 2 tabelle delle dimensioni minime di 1.20x1.00 m, nelle quali dovranno essere indicate almeno l'Organismo Finanziatore, la Stazione Appaltante, la denominazione e l'importo dei lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dei Lavori, l'impresa aggiudicataria e le eventuali ditte subappaltatrici.

L'installazione dovrà essere eseguita entro una settimana dalla data di arrivo del tabellone e comunque non oltre i venti giorni dalla consegna dei lavori. A tal fine, sarà compito dell'Impresa, sollecitare opportunamente i fornitori prescelti.

L'Impresa è tenuta alla manutenzione di tale tabella e ad eseguire i ritocchi all'uopo necessari fino alla data di ultimazione dei lavori e alla sua rimozione entro due giorni dalla visita di collaudo finale. Qualora entro detta data il suddetto

tabellone non dovesse essere stato ancora rimosso, **verrà operata una**

detrazione di € 1000,00 per oneri di smontaggio e trasporto a rifiuto in seguito ad esecuzione d'ufficio.

Art. 19 - BREVETTI DI INVENZIONE. Sia che il Consorzio prescriva l'impiego di dispositivi o sistemi protetti da brevetto, sia che l'Impresa vi ricorra di propria iniziativa (viene inteso sempre con il consenso del Direttore dei Lavori) l'Impresa deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge, non dovendo per tale impiego il Consorzio sottostare ad alcuna spesa, imposizione o molestia.

Art.20 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE. I lavori previsti in appalto devono svolgersi all'interno di aree già espropriate e/o asservite, comunque occupate dalle condotte da rimuovere. Sono pertanto a totale carico dell'Impresa tutte le pratiche ed oneri – ivi comprese le indennità per danni di qualsiasi genere e per perdita di frutti pendenti – connessi con le occupazioni temporanee, delle aree sia al di fuori che all'interno delle succitate aree da occupare temporaneamente, per formazione di cantieri, strade provvisorie e piste di servizio per deviazioni temporanee di corsi d'acqua e di strade, per cave di prestito, aree di deposito e di scarico, ed, in genere, per ogni altra necessità a carattere temporaneo.

Gli adempimenti per le occupazioni temporanee e gli atti successivi alla dichiarazione di pubblica utilità vengono accollati all'Appaltatore (adempimenti previsti dall'art. 17 comma 3 e dagli artt.20 e seguenti del T.U. vigente) sotto la sorveglianza del Consorzio quale Autorità Espropriante che farà sì che, nei limiti della sua competenza, non si verifichino ritardi ed impedimenti all'esecuzione dell'opera.

Sono a carico dell'Appaltatore, che svolgerà le funzioni di promotore della procedura di occupazione temporanea, in quanto compensati nel prezzo a misura dell'appalto,

	tutti gli oneri relativi fino alla comprovata nota di trascrizione e/o volturazione con la	
	sola eccezione degli atti esplicitamente riservati all'autorità espropriante che	
	dovranno comunque essere materialmente predisposti dal promotore in conformità a	
	schemi concordati. Con il contratto l'Amministrazione conferisce all'Appaltatore, che	
	accetta, il mandato a compiere tutte le operazioni ed a svolgere tutte le attività	
	connesse alle occupazioni temporanee, quanto alle eventuali vertenze litigiose che	
	ne derivassero, delle quali l'Impresa assume l'obbligo di dare tempestiva	
	comunicazione all'Ente Espropriante.	
	La mancata osservanza di quest'ultimo obbligo comporta l'assunzione da parte	
	dell'Impresa di ogni onere conseguente.	
	Le opere da realizzare sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili ai sensi delle	
	vigenti leggi in materia.	
	Per l'esecuzione delle pratiche di occupazione temporanea si seguiranno le norme	
	del T.U. già richiamate nel precedente art.2.	
	Resta inteso che in ogni caso le procedure di occupazione o asservimento dovranno	
	attenersi anche alla normativa regionale.	
	Le situazioni di diritto, per quanto riguarda i soggetti comunque interessati agli	
	asservimenti, e di fatto, per quanto riguarda la qualificazione colturale dei suoli,	
	vanno valutate in modo tassativo con riferimento al momento della immissione in	
	possesso.	
	L'Impresa provvederà in nome e per conto dell'Amministrazione all'occupazione	
	temporanea degli immobili occorrenti per la realizzazione dell'opera, secondo le	
	previsioni di progetto e le eventuali ulteriori determinazioni dell'Amministrazione.	

Le relative spese – fatta eccezione delle indennità – saranno tutte a carico dell'Impresa e non saranno rimborsate in quanto di esse si è tenuto conto nella determinazione del prezzo dell'appalto.

L'Impresa provvederà per tempo alla richiesta dei decreti di occupazione di urgenza.

Non saranno comunque ammissibili richieste di proroghe o sospensioni dovute a ritardi nel rilascio di tali decreti o di altri provvedimenti autorizzativi laddove non si dimostri l'effettiva indisponibilità dei suoli tramite le vie bonarie.

Gli indennizzi o i risarcimenti che fossero dovuti a causa della protrazione del termine sopra previsto, e comunque imputabile a inerzia dell'Impresa, saranno a carico dell'Impresa e non saranno rimborsati.

Le indennità verranno dall'Impresa corrisposte agli aventi diritto – ovvero versate nella Cassa dei Depositi e Prestiti – e le verranno rimborsate dall'Amministrazione, a seguito di consegna degli atti comprovanti il pagamento ai sensi delle relative disposizioni di legge precedentemente richiamate.

Per l'espletamento delle attività di cui innanzi l'Amministrazione corrisponderà all'Impresa il prezzo di elenco relativo e quota parte del compenso per tutti gli oneri generali e particolari dell'appalto.

Tale compenso sarà erogato sulla base della consegna della documentazione relativa a tutte quelle particelle di cui viene effettuata e comprovata l'espletamento della pratica.

L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento gli adempimenti e gli atti posti in essere dall'Impresa per l'espletamento delle procedure in parola.

Qualora l'Impresa non provveda entro giorni trenta dalla consegna della copia autentica del contratto all'attivazione delle procedure di occupazione temporanea, la

	Direzione dei lavori avrà la facoltà di assegnare ad apposita Ditta specializzata la	
	completa definizione delle procedure di occupazione temporanea predetta.	
	Tale incarico sarà comunicato all'Impresa inadempiente mediante Ordine di Servizio	
	e i maggiori costi saranno considerati in danno dell'Impresa appaltatrice suddetta.	
	Prima della corresponsione del relativo compenso l'Impresa è tenuta a consegnare	
	all'Amministrazione una documentazione aggiornata sulle pratiche di occupazione	
	temporanea che attestano la completa definizione della pratica.	
	Preventivamente alla stesura della documentazione più sopra richiesta, l'Impresa è	
	tenuta a concordare con l'Ufficio Espropri del Consorzio le modalità di presentazione	
	della documentazione stessa.	
	Sono a totale carico dell'Impresa tutte le pratiche ed oneri – ivi comprese le	
	indennità per danni di qualsiasi genere e per perdita di frutti pendenti – connessi con	
	le occupazioni temporanee, al di fuori delle succitate aree da occupare	
	temporaneamente, per formazione di cantieri, strade provvisorie e piste di servizio	
	per deviazioni temporanee di corsi d'acqua e di strade (eccettuate solo quelle	
	eventuali di strade statali, provinciali e comunali imposte dalle Amministrazioni	
	interessate in corrispondenza degli attraversamenti di progetto), aree di deposito e	
	di scarico, ed, in genere, per ogni altra necessità a carattere temporaneo.	
	Le larghezze delle fasce di occupazione temporanei per l'esecuzione dei lavori sono	
	le seguenti:	
	16 m per la condotte principali e secondarie.	
	Le incombenze di cui sopra verranno ripagate con lo specifico prezzo di elenco.	
	Art.21 - NORME GENERALI PER GLI SCAVI.	
	Nel presente appalto, con riferimento alle consistenze previste negli EG e con gli	
	oneri indicati in EP, viene previsto: scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi	
	- 23 -	

	meccanici per rimozione di condotte in cemento amianto dei diametri previsti in	
	progetto, lo scavo dovrà essere condotto con gli oneri previsti alle relative voci di	
	elenco e specificamente,	
	Si intendono compresi, con tutti i magisteri e gli oneri dell'allegato EP, tutti gli scavi	
	di qualsiasi tipo necessari per la realizzazione delle opere previste in progetto, da	
	eseguirsi con qualsiasi mezzo anche in presenza d'acqua, in terreno di qualsiasi	
	natura e consistenza, compresa la roccia dura da mina a partire dalla quota di piano	
	campagna (le quote di progetto vanno fissate facendo tassativo riferimento ai	
	capisaldi assoluti di quota; sono altresì compresi gli eventuali riporti necessari, anche	
	con fornitura di materiale da cave di prestito, per raggiungere i piani finiti secondo le	
	quote di progetto e comunque secondo le disposizioni impartite dalla D.L.	
	Per l'esecuzione degli scavi l'Appaltatore sarà libero di adoperare tutti quei sistemi,	
	materiali, mezzi di opera ed impianti che riterrà di sua convenienza, purché dalla	
	Direzione Lavori siano riconosciuti rispondenti allo scopo e non pregiudizievoli per la	
	buona riuscita ed il regolare andamento dei lavori.	
	Prima di dar luogo agli scavi, l'Appaltatore dovrà sottoporre all'esame della D.L. le	
	modalità' di esecuzione dei tronchi di scavo nonché i tipi di armatura delle parete di	
	scavo che l'Appaltatore intende adottare in dipendenza della natura dei terreni	
	attraversati.	
	L'Appaltatore resta comunque unico responsabile della rispondenza delle armature,	
	agli sforzi che esse dovranno assorbire nonché di eventuali frammenti dei cavi e	
	danni a persone o cose in conseguenza di mancanza o deficienza delle armature	
	stesse.	
	Le pareti degli scavi dovranno consentire almeno l'ottenimento della sagoma teorica	
	minima prescritta senza blocchi sporgenti o massi pericolanti che dovranno in ogni	
	- 24 -	

	caso essere asportati a cura e spese dell'Appaltatore. Tutte le modalità esecutive, le	
	armature e sbadacchiature di qualsiasi tipo ed entità che si rendessero necessarie	
	per la natura e consistenza dei terreni da scavare o per altro motivo, qualsiasi siano	
	le profondità, la sagoma, le dimensioni ed il tipo dello scavo prescritto saranno	
	messe in opera a totale cura dell'Appaltatore che dovrà inoltre adottare tutte le	
	precauzioni necessarie per impedire smottamento o caduta di massi e per preservare	
	da ogni pericolo gli operai all'interno dei cavi od in prossimità degli stessi.	
	Art.22 - ULTERIORI NORME PER GLI SCAVI	
	Gli scavi, a parete verticale o comunque inclinata, sono da intendersi come	
	minimi in relazione alle necessità esecutive dei lavori. L'Appaltatore, dovrà, qualora	
	la natura dei terreni attraversati lo richieda ed in mancanza di altre opere	
	precauzionali, eseguire gli scavi con scarpe più cautelative e in tal caso non avrà	
	diritto a nessun maggiore compenso ne' a richiedere l'accredito dei maggiori volumi	
	scavati perché dei relativi oneri si è tenuto conto nella determinazione dei prezzi	
	posti a base delle stime progettuali.	
	Al riguardo si deve tenere presente che buona parte degli scavi saranno da	
	eseguire in aree già oggetto di scavo e sottoposte a rinterro. In questo caso, sarà	
	onere dell'Impresa provvedere a profilare le pareti di scavo andando ad individuare	
	il contorno costituito da terreno vergine consolidato in modo da evitare pericolosi	
	movimenti franosi del terreno di rinterro.	
	Prima di porre mano agli scavi l'Appaltatore e' obbligato ad eseguire la	
	picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi	
	in base alla sagoma ed alle dimensioni delle opere da costruire.	
	L'Appaltatore dovrà, consegnare gli scavi al giusto piano prescritto, con scarpate	
	regolari e spianate, con i cigli ben tracciati e regolari, compiendo a sue spese,	

	durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti tagli, la ripresa e la sistemazione delle pareti.	
	Circa le modalità' esecutive degli scavi l'Appaltatore dovrà adottare tutti i sistemi (scavi a campione, a cassa chiusa) ed i mezzi d'opera che riterrà opportuni, in relazione sia alla natura dei terreni sia alla presenza di fondazioni di fabbricati di qualsiasi tipo, che di opere esistenti in esercizio purché' preventivamente approvati dalla Direzione Lavori, fermo restando che l'Appaltatore stesso resterà unico responsabile di qualsiasi eventuale danno a persone o cose, senza che ciò, possa dare luogo a pretesa di maggiori compensi essendo tutti gli oneri relativi compresi e compensati nel prezzo a misura dell'appalto.	
	Gli scavi dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali ed l'Appaltatore dovrà, occorrendo, sostenerle con convenienti armature e sbadacchiature, il cui proporzionamento e costo, resta ad esclusivo carico dell'Appaltatore, per scavi fino alla profondità di 2,50 metri; per profondità superiori è previsto di norma l'uso di palancole, blindaggi o altro che vengono riconosciute in guisa di onere generale nel prezzo a misura dell'appalto. Qualora l'appaltatore esegua gli scavi di fondazione senza palancole o blindaggi ma adottando semplicemente pendenze delle pareti di scavo tali da garantire l'assoluta sicurezza, egli dovrà provvedere al riempimento dei vuoti con ciottolame arido in modo da ripristinare nell'intorno dei manufatti lo stesso grado di portanza del terreno vergine.	
	Il legname o le palancole o i blindaggi impiegati nelle protezioni degli scavi dovranno essere recuperati.	

Art.23 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E DISFACIMENTI

Le demolizioni di murature e calcestruzzi sia andanti che in breccia devono essere eseguite con l'ordine e le precauzioni necessarie a non danneggiare le residue murature ed a prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro.

E' vietato gettare dall'alto i materiali in genere, essi devono essere trasportati, guidati in basso e opportunamente bagnati per non sollevare polvere.

Nelle demolizioni, rimozioni e i disfacimenti l'Appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti per salvaguardare le parti che devono restare integre e per non deteriorare i materiali risultanti dalle demolizioni stesse, dei quali sia previsto utile reimpiego, sotto pena di rivalsa dei danni a favore della stazione appaltante.

Quando, per mancanza di puntellamenti e delle necessarie precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti delle demolizioni dei disfacimenti prescritti saranno a cura e spese dell'Appaltatore senza alcun compenso, ricostruite o rimesse in pristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, che rimangono di proprietà dell'Appaltatore devono essere sollecitamente allontanati e smaltiti.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni, rimozioni e disfacimenti devono essere trasportati su aree di discarica con gli stessi vincoli e modalità prescritti per i materiali provenienti dagli scavi.

Art. 23 - ULTERIORI NORME PER LA RIMOZIONE DELLE CONDOTTE, L'area di cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, dovrà essere dotata di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei (decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.);

Dovranno essere adottate tutte le misure previste in tema di cartellonistica (divieto di accesso ai non autorizzati, pericolo amianto, etc.) e segnalazione

(diurna/notturna) del cantiere ai sensi del decreto interministeriale del 4 marzo 2013.

Lo scavo per la messa a nudo della condotta, dovrà essere realizzata con mezzi meccanici fino a raggiungere una profondità di 15 cm al di sopra della generatrice superiore del tubo, anche mediante approfondimenti laterali del medesimo.

Durante questa fase si ritiene opportuna la bagnatura del terreno con acqua, da irrorare anche mediante nebulizzatori/atomizzatori, senza provocare ristagno o ruscellamento, al fine di limitare l'emissione di polveri durante lo scavo.

La completa messa a giorno della tubazione, nell'ambito dei 15 cm. dovrà essere svolta con mezzi manuali, con specifico riferimento alle sole porzioni interessate da separazione/rottura/taglio dovrà essere effettuata mediante attrezzi manuali (badili, vanghe, cazzuole, etc.), prestando attenzione a non raschiare la superficie esterna della tubazione in cemento amianto.

La pulizia completa della superficie esterna della tubazione, in particolare della/e zona/e interessata/e dall'operazione/i di separazione/taglio, sarà realizzata procedendo contestualmente a una nebulizzazione continua con acqua, o con prodotto incapsulante possibilmente biodegradabile tipo D.

Il taglio della tubazione e imbragatura per sistemazione sui teli di polietilene, dovrà essere realizzata riducendo gli accessi allo scavo durante le operazioni, per evitare di esportare la potenziale contaminazione nelle restanti aree di cantiere.

Si avrà cura di recuperare i frammenti residui dal fondo scavo, per poi procedere al confezionamento e imballaggio.

Il trasporto a discarica dei rifiuti prodotti, da effettuare con veicoli appositamente autorizzati e iscritti all'albo gestori ambientali per il trasporto dei rifiuti pericolosi.

	Tutti i rifiuti prodotti (terreni, tubazioni, Dpi, etc.) dopo opportuno	
	confezionamento e pulizia esterna degli imballaggi, dovranno essere allontanati	
	dall'area di cantiere su idonei mezzi di trasporto possibilmente in giornata o al	
	raggiungimento di un primo carico utile ma comunque entro i tempi indicati per il	
	deposito temporaneo.	
	A fine lavori e prima del ricoprimento degli scavi, come da Pdl, si dovrà effettuare	
	un'ispezione visiva al fine di verificare l'effettiva rimozione di tutti i rifiuti	
	potenzialmente contaminati da amianto. Tale verifica sarà eseguita dalla ditta	
	esecutrice congiuntamente con la Direzione lavori.	
	All'esito positivo dell'ispezione visiva, ove non siano stati posizionati i teli o il	
	geotessuto, in corrispondenza delle zone di separazione/rottura/taglio, si dovrà	
	eseguire un campionamento sul fondo dello scavo per accertare l'assenza di	
	contaminazione da fibre libere, e pertanto procedere al rinterro.	
	Per l'esecuzione delle attività sopra descritte, ai sensi del decreto legislativo	
	81/2008 e s.m.i. dovranno essere adottati tutti gli idonei Dispositivi di protezione	
	collettiva (Dpc) e Dpi, definiti a seguito della valutazione dei rischi.	
	In particolare, per assicurare la tutela della salute degli operatori addetti a	
	lavorazioni a diretto contatto con tubazioni in cemento amianto, sarà obbligatorio	
	che essi siano equipaggiati con specifici Dpi di terza categoria.	
	Art. 24 – ACCETTAZIONE DI CLAUSOLE SPECIFICHE . L'Impresa dichiara di	
	essere a conoscenza e di accettare senza riserva e condizioni , ai sensi e per gli	
	effetti dell'art. 1341 del vigente Codice Civile, le seguenti condizioni:	
	• Facoltà del Consorzio di eseguire, ove ne ricorrano le condizioni e	
	motivatamente, la sostituzione immediata del rappresentante e dei	
	dipendenti dell'Impresa.	

